



ISTITUTO COMPRENSIVO

CARPINETI-CASINA

"G.GREGORI"

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477



E-mail REIC826006@istruzione.it

www.iccarpineticasina.edu.it

Cod.Fisc. 80016070353

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Documento elaborato dai componenti del TEAM EMERGENZA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Adottato dal Consiglio d'Istituto n.12 del 23/06/2026

delibera n. 8

INDICE

- Premessa
- Riferimenti normativi
- Definizioni e caratteristiche del fenomeno
 - il bullismo
 - miti e false credenze
 - definizione e caratteristiche
 - i ruoli (il bullo, la vittima, gli osservatori/spettatori)
 - le tipologie
 - riassumendo: cosa è e non è il bullismo
 - il cyberbullismo
 - definizione e caratteristiche
 - analogie e differenze
 - il ruolo della scuola e dei docenti
 - l'importanza della prevenzione
- Responsabilità giuridiche
 - Culpa del Bullo Minore;
 - Culpa in educando e vigilando dei genitori;
 - Culpa in vigilando (ma anche in organizzando) della Scuola
- Compiti delle varie figure scolastiche
 - il Dirigente Scolastico
 - il Referente "Bullismo e Cyberbulismo"
 - il Team Emergenza "Bullismo e Cyberbulismo"
 - il Collegio Docenti
 - il Consiglio di classe/team docenti
 - il Consiglio di Istituto
 - i Docenti

- i genitori
- gli alunni
- Procedure operative
 - 1^a fase: analisi e valutazione dei fatti
 - 2^a fase: risultati sui fatti oggetto di indagine
 - 3^a fase: azioni e provvedimenti
 - 4^a fase: percorso educativo e monitoraggio
- Mancanze disciplinari
- Azioni correttive e sanzioni
 - tabella delle sanzioni
- Conclusione
- Allegati
- Sitografia, bibliografia e filmografia

1 - PREMESSA

Come ricordano le linee di orientamento ministeriali: LEGGE 17 maggio 2024, n. 70 Art.1 comma 1

“La presente legge e' volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di eta', nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attivita' educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso”;

Il documento quindi

- **Ha una finalità educativa:** non mira solo alla sanzione, ma alla promozione di una cultura del rispetto e della cittadinanza digitale consapevole. L'obiettivo è trasformare gli episodi critici in opportunità di apprendimento civico.
- **Sostiene la corresponsabilità:** Si ribadisce il ruolo cruciale dell'intera comunità educante. La scuola collabora attivamente con le famiglie (richiamate alla loro responsabilità educativa e di vigilanza sui mezzi tecnologici) e con i partner del territorio (Forze dell'Ordine, Servizi Sociali, Enti Locali).
- **Garantisce tutela e sicurezza:** La priorità assoluta è la protezione della vittima e la garanzia della riservatezza. Al contempo, si definisce un percorso di recupero e consapevolezza per i responsabili delle condotte aggressive, valorizzando gli strumenti della giustizia riparativa.
- **Assicura Monitoraggio e Prevenzione:** L'Istituto si impegna a un'azione costante di prevenzione attraverso la formazione del personale, il involvement degli studenti (Peer Education) e il monitoraggio del clima scolastico, per intercettare precocemente ogni forma di disagio o prevaricazione, sia fisica che virtuale.

Tra le numerose attività di contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo e di educazione a un utilizzo corretto della rete, è utile ricordare:

Le azioni di formazione e prevenzione sono attuate dalla scuola in collaborazione con la comunità educante di riferimento in rete anche con professionisti esterni (tecnici, forze dell'ordine, magistratura, prefetture, società ordinistiche e scientifiche).

Non si potrà, inoltre, prescindere dalla responsabilità e/o corresponsabilità di tutti i componenti del contesto scolastico, dei genitori e dei ragazzi (secondo la giurisprudenza vigente) e, nello specifico, di tutti gli

interlocutori quali dirigenti, docenti e personale ATA, nonché di tutte le figure presenti nella quotidianità della scuola

Obiettivo del presente protocollo è quindi quello di dotare l'Istituto di strumenti atti alla prevenzione di comportamenti devianti e di individuarne le strategie di emergenze.

Per raggiungere tale finalità, si punta ad:

- incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto su tre livelli distinti: alunni, docenti, famiglie;
- individuare e disporre di modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- definire le modalità di intervento nei casi in cui si espliciti il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- agire in modo da aumentare competenze civiche e di cittadinanza, per tradurre i "saperi" in comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole di convivenza civile.

2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dal Regolamento UE 2016/679, art. 8
- dalla Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 15 marzo 2014: "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e dei docenti".
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71
- dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dal DM 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado".
- dalla LEGGE 17 maggio 2024, n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"

3 - DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEL FENOMENO

IL BULLISMO

In base alla normativa (Legge n. 70 del 17 maggio 2024), perché un episodio sia classificato come bullismo a norma di legge e di protocollo, devono coesistere quattro elementi:

- **Intenzionalità:** prepotenze e soprusi messi in atto deliberatamente per danneggiare la vittima.
- **Persistenza:** azioni continuative nel tempo, non episodi isolati.
- **Squilibrio di potere:** un divario di forza (fisica, psicologica o sociale) tra chi attacca e chi subisce, rendendo la vittima incapace di difendersi da sola.
- **Contesto di gruppo:** il fenomeno coinvolge non solo bullo e vittima, ma l'intero gruppo classe, inclusi gli "spettatori" che spesso alimentano il clima omertoso.

I fenomeni di bullismo all'interno del contesto scolastico vedono agire diversi ruoli

il bullo

Bullo dominante	Forte fisicamente e psicologicamente. Elevata autostima. Atteggiamento favorevole verso la violenza. Scarsa empatia. Atteggiamenti aggressivi. Elevate abilità sociali.
Bullo gregario	Bassa autostima. Ansioso. Poco popolare nel gruppo. Basso rendimento scolastico. Aiutante o sostenitore del bullo.
Bullo vittima	Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato. Scarso controllo emozionale. Poco popolare nel gruppo.

la vittima

Vittima passiva	Soggetto passivo; calma, sensibile e insicura; contraria alla violenza; non reattiva alle prepotenze.
Vittima provocatrice	Irrequieta e iperattiva; provoca e contrattacca; ansioso; dotata di bassa autostima; poco integrata in classe.

gli osservatori - spettatori

Sostenitori del bullo	Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare.
Difensori della vittima	Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.
Maggioranza silenziosa	Ha paura di essere a sua volta vittimizzata; pensa che non facendo niente non è responsabile delle violenze e che restandone fuori non verrà punita dagli adulti. Di fatto incarna il pensiero che sia più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime.

LE TIPOLOGIE

Il bullismo si sostanzia in differenti tipologie, che spesso si presentano in maniera concomitante:

- **Fisico:** Colpi, spinte, danneggiamento di oggetti personali.
- **Verbale:** Offese, minacce o soprannomi denigratori.
- **Indiretto/Psicologico:** Esclusione sociale, diffusione di calunnie e pettegolezzi.
- **Discriminatorio:** Forme specifiche come il bullismo sessista, omofobico, etnico, razziale o rivolto a compagni con disabilità o plusdotati.

RIASSUMENDO: COSA NON È IL (CYBER)BULLISMO

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE.

Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo/litigio/reato.

E' quindi importante mantenere attivo un percorso che tenga monitorate le situazioni

- **Scherzo (Monitorare/Educare):** si gestisce con l'osservazione e l'educazione per evitare che degeneri.
- **Bullismo (Contestare/Intervenire):** richiede una presa di posizione attiva e un intervento diretto per interrompere la dinamica.
- **Reato (Denunciare/Sanzionare):** quando il comportamento supera il limite legale, scattano le procedure di denuncia e le sanzioni previste dalla legge.

IL CYBERBULLISMO

Definizione e caratteristiche

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili.

L'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete se ripetute nel tempo e fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando sono nuove forme di bullismo tutte riconducibili all'espressione inglese "cyber bullying" (bullismo elettronico) che indica appunto "un'azione aggressiva intenzionale agita da un individuo o da un gruppo di persone, in modo continuo e reiterato e attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non sa difendersi" **analogie e differenze**

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o d' Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.

Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.	
Le azioni di bullismo che coinvolgono la scuola avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà d'azione online, cosa che non potrebbero fare nella vita reale.
Sussiste il bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.	Domina la percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia, e spesso anche dietro all'anonimato
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo.	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di percepire gli effetti delle proprie azioni.
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

IL RUOLO DELLA SCUOLA E DEI DOCENTI

La L. 71/2017 all'art. 5 prevede che, nell'ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali e sociali del territorio, il Dirigente scolastico definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità Educativa (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Ogni scuola attraverso il Regolamento di istituto esplica i provvedimenti anche in un'ottica di giustizia riparativa, che possono essere adottati nei casi di specie.

Dal momento che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione non solo dello studente, ma anche della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica, è bene riservare particolare attenzione alle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo anche nel Patto di corresponsabilità educativa, che andrà elaborato e condiviso prima di essere sottoscritto dalle famiglie.

A scuola sono presenti i docenti referenti, per gli episodi di cyberbullismo e per ogni fenomeno di bullismo in generale è poi costituito un Team Antibullismo e di un Team per l'Emergenza, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato.

L'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

Le azioni di prevenzione sono definite come l'insieme degli interventi volti a promuovere il benessere, preservare lo stato di salute degli studenti e prevenire l'insorgenza di patologie o disagi legati ai fenomeni di prevaricazione.

In linea con le direttive dell'OMS, il presente protocollo articola la prevenzione su tre livelli distinti:

- **Prevenzione Primaria (o Universale):** rivolta all'intera popolazione scolastica. Mira a promuovere un clima positivo basato sul rispetto reciproco, il senso di comunità e la convivenza civile. Questo livello è fondamentale per attivare processi di responsabilizzazione e cambiamento nella cosiddetta "maggioranza silenziosa".

- **Prevenzione Secondaria (o Selettiva):** focalizzata su specifici gruppi a rischio a causa di particolari condizioni ambientali o fattori individuali. Gli interventi sono strutturati per potenziare le capacità di gestione delle emozioni, la risoluzione dei problemi e le strategie di coping di fronte alle difficoltà.
- **Prevenzione Terziaria (o Indicata):** si attua in situazioni di emergenza in cui il problema è già conclamato o in stato avanzato (episodi "acuti"). Prevede interventi individualizzati rivolti ai singoli soggetti coinvolti o alla classe specifica, coordinati da unità operative formate (Team Antibullismo e Team per l'Emergenza).

AZIONI STRATEGICHE OPERATIVE

Al fine di garantire l'efficacia del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, l'Istituto adotta un set di azioni operative suddivise per priorità:

Azioni Prioritarie:

- **Valutazione e monitoraggio:** osservazione costante del disagio e rilevazione precoce di comportamenti dannosi per la salute psicofisica dei ragazzi.
- **Formazione del personale:** partecipazione obbligatoria dei referenti ai moduli formativi ministeriali (es. piattaforma ELISA) e formazione estesa a tutto il personale docente e ATA.
- **Coinvolgimento degli studenti:** promozione di un ruolo attivo degli alunni attraverso metodologie di peer education per favorire il supporto tra pari e la difesa delle vittime.

Azioni Consigliate:

- **Rilevazione dei fenomeni:** somministrazione di questionari e strumenti di osservazione sistematica per mappare il clima scolastico.
- **Sistemi di segnalazione:** attivazione di canali interni sicuri per la segnalazione degli episodi critici.
- **Supporto psicologico:** promozione di sportelli di ascolto gestiti da personale specializzato, anche in collaborazione con i servizi territoriali.
- **Reti di scopo:** costituzione di alleanze con altre istituzioni scolastiche e partner territoriali (Forze dell'Ordine, Servizi Sociali) per condividere buone pratiche e risorse.

Ogni intervento preventivo è informato al principio della corresponsabilità educativa, che vede la scuola collaborare attivamente con le famiglie affinché l'uso delle tecnologie sia costantemente presidiato e orientato ai valori della cittadinanza digitale.

Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza avranno le funzioni di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti);
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogo, se presente) nelle situazioni acute di bullismo.

Ogni anno i programmi di intervento saranno inseriti nel PTOF, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di istituto

4 - LE RESPONSABILITÀ GIURIDICHE

Premesso che, secondo il DIRITTO PENALE, "è imputabile, nel momento in cui ha commesso il fatto, il soggetto che ha compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Va però specificato che non esiste un reato proprio di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),

- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo dell'ottobre 2017 prevedono inoltre la possibilità di ammonimento da parte del questore, procedura prevista in materia di stalking ed estesa al cyberbullismo (art. 612- bis c.p.).

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore.

A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

È inoltre prevista la possibilità di "oscuramento - rimozione -blocco di contenuti diffusi sulla rete", su richiesta da parte di ciascun minore ultraquattordicenne (o di chi esercita la responsabilità del minore) di istanza di rimozione rivolta al "Titolare del trattamento" o del gestore del sito internet/social media.

Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Il modello di richiesta al Garante per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo è reperibile <https://www.garanteprivacy.it/> ed è da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Al di là dei provvedimenti specifici sopra riportati, secondo le regole del DIRITTO, negli atti di bullismo e cyberbullismo vanno distinte le diverse responsabilità:

1. Culpa del Bullo Minore;
2. Culpa in educando e vigilando dei genitori (art. 2048, I co., c.c.);
3. Culpa in vigilando (ma anche in organizzando) della Scuola (art. 2048, II e III co., c.c.).

CULPA DEL BULLO MINORE

Come già specificato, il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.

Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.

La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

CULPA IN VIGILANDO ED EDUCANDO DEI GENITORI

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere.

Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenni, in quanto non ha autonomia patrimoniale.

A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

CULPA IN VIGILANDO E IN ORGANIZZANDO DELLA SCUOLA

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.

Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

5- I COMPITI DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

Tutti gli attori del sistema scolastico sono tenuti a dare il proprio contributo nella prevenzione, nel riconoscimento e nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo, secondo le proprie specifiche di ruolo:

Figura	Ruolo	Compiti e Responsabilità
Dirigente Scolastico	Garante della legalità e coordinatore	Elabora il Regolamento per il contrasto dei fenomeni; organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza; promuove la prevenzione primaria e la peer education; avvia procedure disciplinari e gestisce le segnalazioni alle autorità esterne se necessario.
Referente Scolastico	Coordinatore operativo e punto di contatto	Collabora con i docenti per monitorare i casi; propone corsi di formazione; coordina i Team (Antibullismo/Emergenza); crea alleanze con esperti, psicologi e Forze dell'Ordine; partecipa ai monitoraggi ministeriali (Piattaforma ELISA).
Team Antibullismo / Team per l'Emergenza	Unità operativa di intervento	Coordinano le attività di prevenzione; intervengono direttamente nelle situazioni acute (episodi accertati); supportano i docenti nella gestione dei conflitti; analizzano e valutano i fatti per definire i provvedimenti educativi.
Collegio dei Docenti	Organo di programmazione didattica	Predisporre le azioni preventive all'interno del PTOF; approva i protocolli di segnalazione e intervento; organizza attività di formazione e sensibilizzazione per gli studenti.
Consiglio di Istituto	Organo di indirizzo e regolamentazione	Approva il Regolamento d'Istituto integrando le sanzioni riparative; adotta il Patto di Corresponsabilità educativa; facilita la collaborazione tra scuola, famiglie e territorio.

Docenti (di classe/ sezione)	Osservatori diretti e educatori	Monitorano il clima della classe; segnalano tempestivamente al Referente o al Team ogni sospetto di bullismo; attuano percorsi educativi di recupero; promuovono il rispetto e l'inclusione durante le ore di lezione.
Personale ATA	Presidio dei luoghi comuni	Esercitano vigilanza attiva negli spazi non strutturati (corridoi, spogliatoi, mense, intervalli); segnalano al Dirigente o ai docenti comportamenti anomali, vessatori o sospetti.
Famiglie	Partner educativi primari	Sottoscrivono il Patto di Corresponsabilità; collaborano con la scuola nel monitoraggio dell'uso dei social media; partecipano a incontri formativi; segnalano eventuali disagi dei figli.
Studenti	Protagonisti attivi	Partecipano alle attività di prevenzione e peer education; rispettano i compagni e le regole della convivenza civile; segnalano agli adulti episodi di prevaricazione (uscendo dal ruolo di spettatori passivi).

6 - PROCEDURE OPERATIVE

Il docente che assiste o viene informato di un episodio di bullismo chiede il supporto del Dirigente scolastico, del referente bullismo, del consiglio di classe, dello psicologo per l'attuazione di un primo intervento.

1^a FASE

Intervento con la vittima:

- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;
- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;
- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;
- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;
- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);

Intervento con il bullo:

- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;
- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;
- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;
- fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;
- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
- non entrare in discussioni;
- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;
- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;
- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;
- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo

Colloquio di gruppo con i bulli:

- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali

- l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive

Ad ogni intervento sarà necessario redigere verbale e presenziare sempre in almeno due insegnanti

2ª FASE: RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Cyberbullismo/Psicologo della Scuola.

Gli scenari possibili sono essenzialmente due:

1. I fatti sono confermati; esistono prove oggettive: si apre un protocollo e vengono stabilite le azioni da intraprendere.
2. I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3ª FASE: AZIONI E PROVVEDIMENTI

Se i fatti sono confermati:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente Scolastico/Docente Coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...); in questa fase è importante evitare che la vittima si senta responsabile.
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente;
- Convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su).
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai servizi territoriali competenti.
- Valutazione di un intervento personalizzato che abbia come obiettivi:
 - evidenza delle conseguenze di ogni comportamento,
 - sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.
 - lo sviluppo dell'autocontrollo e riflessione sull'accaduto
 - aumento della positività

4ª FASE: PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO

Il Dirigente, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

7 - MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come "bullismo":

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come "cyberbullismo":

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, dopo aver creato un falso clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviargli messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, e che si configurano dunque come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e opportunamente sanzionati.

8 - AZIONI CORRETTIVE E SANZIONI

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati, fermo restando che il provvedimento disciplinare è sempre teso alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate e dovranno ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

1. Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
2. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
3. Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
4. Sospensione dalle attività scolastiche.

Qualora l'episodio verificatosi si configuri come reato, verranno coinvolti gli organi competenti secondo normativa vigente.

Tabella delle sanzioni

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
------------	---------------	-------------------

Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (minacce, Impersonificazione, Esclusione, Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori). Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli. ATTENZIONE: Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.	Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 15 gg. . Se reato: procedura perseguibile d'ufficio.	CdC, Referente cyberbullismo, Rappresentante dei genitori, Polizia di Stato, Procura
Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network. Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; Utilizzo di termini gravemente...	Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 15 gg. . Se reato: procedura perseguibile d'ufficio.	CdC, Referente cyberbullismo, Rappresentante dei genitori, Polizia di Stato, Procura
Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo: percosse, lesioni, danneggiamento, furto - anche di identità -, atti persecutori, molestie o disturbo alle persone. Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.	Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 15 gg. . Se reato: procedura perseguibile d'ufficio.	CdC, Referente cyberbullismo, Rappresentante dei genitori, Polizia di Stato, Procura

9 - CONCLUSIONE

Alla luce dell'attuale normativa, scopo del presente documento è affrontare il tema del "Bullismo e Cyberbullismo" al fine di prevenire in primo luogo, contrastare e, in ultima istanza, intervenire con procedure chiare e condivise, in cui tutti gli attori del sistema scuola svolgono la loro parte.

Per un'azione davvero efficace, è fondamentale che si agisca attraverso la collaborazione di tutti gli operatori scolastici, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per perseguire il fine comune, che è il benessere degli studenti e la promozione dei valori del rispetto, della coesione di gruppo, della solidarietà.

ALLEGATI:

- modulo per la segnalazione dei casi
- diario di bordo

SITOGRAFIA

- Piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it
- MIUR - www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo
- Generazioni Connesse - www.generazioniconnesse.it
- Parole ostili - www.paroleostili.it
- Orizzonte Scuola LINEE DI ORIENTAMENTO - www.orizzontescuola.it

BIBLIOGRAFIA E FILMOGRAFIA

Manca, Alpes, 2016

Cyberbulli al tappeto. Piccolo manuale per l'uso dei social - T. Benedetti, D. Morosinotto, Editoriale Scienza, 2016

Bullismo e cyberbullismo - G.M. Bouquié, Maggioli Editore, 2016 **Lecture**

rivolte agli studenti:

- *Vai all'inferno Dante!* - Garlando Luigi, Rizzoli, Milano, 2020;
- *Wonder* - R.J. Palacio, Giunti Editore, 2013
- *Tienilo acceso* - di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, Longanesi
- *Ciripò, bulli e bulle. Storie di bullismo e cyberbullismo* - Giuseppe Maiolo e Giuliana Franchini, Erikson
- *Viola nella rete* - Elisabetta Belotti, Einaudi
- *Obbligo o verità* - Annika Thor, Feltrinelli
- *Brutto e cattivo* - Raffaele Capperi, De Agostini

Filmografia:

- *Wonder* - Un film di Stephen Chbosky. Con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson. Drammatico, durata 113 min. – USA, 2017.
- *Cyberbully – Pettegolezzi On Line* - Un film di Charles Binamé. Con Emily Osment, Kay Panabaker, Kelly Rowan, Meaghan Rath, Robert Naylor. Drammatico, durata 100 min. – Canada 2011
- *The Social Network* - Un film di David Fincher. Con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer, Max Minghella. Biografico, durata 120 min. – USA 2010
- *Il ragazzo invisibile* - Un film di Gabriele Salvatores.